



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 79 del 02/02/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 69 del 08/02/2021

I Direzione “Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale”  
Servizio “Gestione Giuridica del Personale”  
Ufficio “Selezioni e Mobilità”

OGGETTO: Autorizzazione ad assentarsi dal servizio ai sensi dell'art.33, comma 3, della Legge n.104/92 e successive modifiche, alla dipendente con matricola n 4072.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TITOLARE P.O.  
Delegato Funzioni Dirigenziali  
Ex art.17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001  
(D. D. n.31 del 25/01/2021)

VISTA l’istanza del 15/01/2021, assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 1122/21, trasmessa a questo Ufficio con e-mail del 18/01/2021, con la quale la dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, ha chiesto di poter usufruire dei benefici previsti dall’art. 33, comma 3, della legge 5.2.1992, n° 104, modificato dall’art. 24 della legge n.183 del 04/11/2010 (Collegato lavoro) per assistere la madre, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno in struttura pubblica o privata;

VISTO il Decreto di omologa del 04/12//2017 R.G. n. 628/2016 del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro – allegato all’istanza, dal quale risulta che la madre della dipendente è stata riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio della dipendente;

VISTO il 3° comma dell’art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n° 104;

VISTO, altresì, l’art. 24 della legge n° 183 del 04/11/10 (Collegato lavoro) che ha modificato il summenzionato c. 3 dell’art. 33 della legge 104/92 come segue:

“A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente”;

VISTO l'art.33 del CCNL del 21.05.2018 relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 che, al comma 1, prevede che i permessi di cui all'art.33, comma 3, della legge 104/92, sono utili ai fini delle ferie e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili e, ai commi 2 e 3, prevede che il dipendente predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese. In caso di necessità ed urgenza, il lavoratore comunica l'assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del permesso stesso;

CONSIDERATO che la dipendente con matricola in oggetto indicata è stata assunta alle dipendenze di questo Ente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale con prestazioni lavorative di 20 ore settimanali, con decorrenza 31/12/2020, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1225 del 11/12/2020;

CHE che la prestazione lavorativa della dipendente è articolata su 4 giorni settimanali;

VISTI i pareri ARAN RAL1893 del 13/01/2017 e RAL944 del 07/12/2011 sulla riproporzionalità dei giorni o delle ore concesse ai sensi della legge 104/92 in caso di dipendenti con rapporto di lavoro part-time;

VISTO, inoltre, il comma 9 dell'art.55 del vigente C.C.N.L. relativo al criterio di proporzionalità per le assenze dal servizio previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale, per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;

CHE, pertanto, i giorni di permesso mensile della legge 104/92 spettanti alla dipendente con matricola in oggetto indicata, devono essere riproporzionati a 2 e, in caso di fruizione ad ore, le 18 ore di permesso mensile devono essere riproporzionate a 10;

VISTA la circolare n° 8/08 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTA, altresì, la circolare n° 13/10 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTO il Decreto legislativo n° 119 del 18/07/2011;

VISTA l'istruttoria della Responsabile dell'Ufficio “Selezioni e Mobilità”;

CONSIDERATO, pertanto, che l’istanza dell’interessata può essere accolta;

VISTA la L.R. n° 48 dell’11 dicembre 1991 e la L.R. n° 30/2000 che disciplinano l’Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO il D.Lgs n.267/2000;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTA la L.R. n° 8/2014;

VISTA la L.R. n° 26/2014;

VISTA la L.R. n° 15/2015;

VISTA la L.R. n°8/2016;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

## D E T E R M I N A

PER QUANTO in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE la dipendente, con matricola in oggetto indicata, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale ad assentarsi dal servizio per giorni 2 di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa, o ad ore, nel limite massimo di 10 mensili, ai sensi del 3° comma dell'art. 33 della legge 104/92, modificato dall'art. 24 della legge n° 183 del 04/11/10 (Collegato lavoro) per assistere la madre, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, fino a quando la stessa non venga ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata che assicuri assistenza sanitaria continuativa e, comunque, fino al decesso;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.

TRASMETTERE copia della presente determinazione dirigenziale:

Al Sindaco Metropolitano;

Al Commissario Straordinario;

Alla Segretaria Generale;

Alla Dirigente della 1^ Direzione;

All' Ufficio "Albo Pretorio";

Alla dipendente con matricola in oggetto indicata.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Felice Sparacino

Delegato Funzioni Dirigenziali  
Ex art.17, comma 1 bis, D. Lgs 165/2001  
(D. D. n.31 del 25/01/2021)

**Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.**

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Felice Sparacino

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art.17, comma 1 bis, D. Lgs 165/2001

(D. D. n.31 del 25/01/2021)